

# DECLAMARE LE DODICI TAVOLE: UNA PARAFRASI DI XII TAB. V, 3 NELLA DECLAMATIO MINOR 264

---

Dario Mantovani\* \*\*

1. La *declamatio minor* 264 attribuita a Quintiliano contiene una testimonianza delle XII Tavole (V, 3) finora non riconosciuta. Il modo in cui il declamatore parafrasa la norma decemvirale permette anche di svolgere alcune osservazioni di metodo.

Le declamazioni, in particolare le *controversiae*, cioè le orazioni giudiziarie elaborate come esercizio nelle scuole di retorica si rivelano sempre più una fonte preziosa per lo studio del diritto romano. La loro importanza non risiede, come a lungo s'è pensato, nelle corrispondenze più o meno dirette con istituti e norme vigenti. Sono invece gli argomenti svolti dai declamatori a sostegno delle proprie tesi a meritare la maggiore attenzione. Se si segue il filo delle dimostrazioni scolastiche (anche quelle destinate ad applicare *leges* immaginarie a fatti romanzeschi) si incontrano infatti interpretazioni e ragionamenti che coincidono con quelli dei giuristi romani classici (e che senz'altro i declamatori hanno tratto da essi). Le *declamationes* lasciano così intravvedere il modo più articolato in cui le opinioni dei *iuris prudentes* dovevano essere presentate dagli oratori – nel combattimento con altre *sententiae* divergenti, e alla prova dei fatti di causa – per riuscire a imporsi alla coscienza dei giudici e informarne la decisione. L'inserimento in un più ampio contesto argumentativo permette di apprezzare in modo più diretto i valori e le motivazioni sottesi ai ragionamenti dei giuristi, che la scrittura giurisprudenziale tende invece per brevità a ridurre all'essenziale, quando non a occultare. Mancando quasi completamente testimonianza dell'oratoria giudiziaria nell'età del Principato, le esercitazioni scolastiche aprono uno spiraglio sul funzionamento in concreto del sistema giuridico romano<sup>1</sup>.

1 J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin-New York 1988, pp. 2-5; D. Mantovani, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in D. Mantovani-A. Schiavone (a c. di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, pp. 323-385. Questo modo di intendere il rapporto fra diritto romano e declamazioni è in consonanza, a mio avviso, con il rinnovato interesse per le declamazioni come genere destinato non solo alla formazione tecnica dei giovani dell'*élite*, ma anche

\* Professore ordinario di diritto romano, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pavia; Direttore del Cedant, Pavia.

\*\* Dedico con amicizia a Laurens Winkel.

Sul piano culturale, d'altra parte, la contiguità con la giurisprudenza rivelata dalle *declamationes* è segno preciso dei comuni percorsi formativi e dell'omogeneità culturale che caratterizzavano l'*élite* da cui provenivano sia i *patroni causarum* sia i giuristi nei primi due secoli dell'Impero, periodo al quale risalgono le principali raccolte di *declamationes* giunte fino a noi<sup>2</sup>. Una contiguità che, reciprocamente, fa comprendere perché i giuristi fossero ben in grado di muoversi sul terreno della topica, della letteratura e della filosofia morale, di cui avevano avuto esperienza nella loro formazione retorica.

L'esplorazione delle *declamationes* richiede tuttavia di tenere presente il genere cui appartengono. L'avvertenza, valida per ogni documento letterario, lo è soprattutto in questo caso, proprio perché le *declamationes* erano esercizi composti (da maestri e allievi) come parte integrante della pedagogia retorica<sup>3</sup>. L'artificiosità, l'imitazione dei modelli, l'adesione alle regole del genere erano deliberatamente accentuate, costituivano per così dire la ragion d'essere delle *declamationes*, che non miravano a convincere una giuria o a guidare un consenso in una deliberazione. La differenza di funzione rispetto a un'oratio reale è ben espressa dal motto secondo cui chi prepara una declamazione lo fa per piacere, non per vincere (*qui declamationem parat, sribit non ut vincat sed ut placeat*)<sup>4</sup>.

Una delle caratteristiche in cui si manifestava la natura pedagogica e artificiosa di queste *domesticae exercitationes*<sup>5</sup> era l'accentuata intertestualità, cioè il rapporto con i modelli letterari: confinate entro una dimensione puramente discorsiva, le orazioni

alla trasmissione intergenerazionale di valori tradizionali e di modelli di comportamento: su queste nuove prospettive, vd. per tutti D. van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston 2007, 1 ss. (che ben individua l'*univers fictionnel* e critica le prospettive di lettura che pretendono di discernere “le vrai du faux”) e M. Lentano, *Die Stadt der Gerichte. Das Öffentliche und das Private in der römischen Deklamation*, in A. Haltenhoff, A. Heil, F.-H. Mutschler (a c. di), *Römische Werte und römische Literatur im frühen Prinzipat*, Berlin-New York 2011, pp. 209-232.

2 Per le declamazioni come “the centerpiece of the education received by all adolescents who continued their schooling beyond the *grammaticus*’ instruction in language and poetry”, vd. per tutti R.A. Kaster, *Controlling Reason. Declamation in Rhetorical Education at Rome*, in Y.L. Too (ed.), *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 317-337 (citazione, ivi p. 319) e A. Stramaglia, *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle “routines” scolastiche nell’insegnamento retorico antico*, in L. Del Corso-O. Pecere (a c. di), *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall’antichità al Rinascimento. Atti del congresso internazionale (Cassino, 7-10 maggio 2008)*, Cassino 2010, pp. 111-151.

3 W.M. Bloomer, *Roman Declamation The Elder Seneca and Quintilian*, in W. Dominik-J. Hall (edd.), *A Companion to Roman Rhetoric*, Chichester 2010, p. 299.

4 Il detto è attribuito a Votienus Montanus (Sen. *contr. 9 praef. 1*); nel contesto, l'oratore imputava a questa finalità la proclività dei declamatori ad avvalersi di espedienti estetici, riducendo l'argomentazione a favore delle frasi sentenziose e delle digressioni gradite all'uditore (*sententias, explicationibus audiens delinire contentus est*).

5 Così le chiama Sen. *contr. 3 praef. 1*. Ciò non toglie che le declamazioni più compiute (non le *minores* attribuite a Quintiliano, che sono per lo più dei semplici abbozzi) potessero essere recitate davanti a un pubblico di appassionati. Cfr. M. Imber, *Practised speech Oral and written conventions in Roman declamation*, in J. Watson (ed.), *Speaking Volumes. Orality and Literacy in the Greek and Roman World*, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 199-216; van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations* cit., pp. 29 ss.

scolastiche avevano in altri testi il loro referente più consono. Nei loro esercizi, i declamatori attingevano a un ampio repertorio culturale, che trasformavano sia in ornamento sia in argomento<sup>6</sup>. I discorsi erano perciò trapunti di allusioni, reminiscenze e richiami, che il lettore coglieva e tanto più apprezzava quanto più abilmente fossero stati rielaborati, cioè quando il semplice riuso e imitazione lasciava spazio all'emulazione dei modelli (anche poetici, come Virgilio e Orazio, pronti ad essere trasformati in prosa declamatoria)<sup>7</sup>.

Lo stesso atteggiamento, di appropriazione, camuffamento, allusione, presa di distanza, emulazione, era intrattenuto dai declamatori verso il diritto: benché le *controversiae* fossero simulazioni di arringhe giudiziarie, pur sempre il declamatore doveva sforzarsi di conservare lo sfasamento di piani fra la realtà del diritto vigente e la sua ombra letteraria<sup>8</sup>. L'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana richiede dunque di calcolare, di volta in volta, questo sfasamento, ossia di individuare per ogni testo la misura e la ragione del *décalage*. Il che, per la verità, non sempre avviene adeguatamente.

Gli elementi carpiti dal declamatore subivano un processo di slittamento e di appropriazione, che produceva lo spostamento dei tratti di partenza e la loro ricomposizione nel contesto nuovo. Quest'operazione è particolarmente interessante, per la storia del diritto, quando a essere rielaborate sono *leges publicae*. Il luogo dove la trasformazione delle *leges* avviene in modo più sistematico è il *thema*, che descrive in sintesi i fatti ed enuncia la norma secondo cui devono essere qualificati. La *lex declamationis* alla stregua della quale il *declamator* dovrà sostenere le sue ragioni davanti all'immaginario giudice è spesso del tutto artefatta; talvolta si richiama, invece, a una *lex publica* romana. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, la declamazione mantiene rispetto all'originale la distanza imposta dal genere letterario, in bilico fra finzione e realtà: la *lex declamationis* modifica di proposito i *verba legis*, fonde più *capita* in un'unica disposizione, non s'adagia insomma pedissequamente sul modello, ma gareggia con il legislatore con l'intento

6 “Declamation is neither Roman law, Ciceronian oratory, Senecan ethical philosophy, nor novelistic fiction, but instead a composite genre that appropriates elements of each”: così N.W. Bernstein, *Ethics, Identity, and Community in Later Roman Declamation*, Oxford 2013, p. 5.

7 Vd. per tutti R. Tabacco, *Povertà e ricchezza. L'unità tematica della declamazione XIII dello Pseudo-Quintiliano*, in *Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina* II (1978), pp. 37 ss., spec. 59 ss.; van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations* cit., pp. 65 ss., spec. 82 ss. (sui rapporti con la poesia); W.M. Bloomer, *Roman Declamation The Elder Seneca and Quintilian*, in *A Companion to Roman Rhetoric* cit., pp. 297 ss. Vd. Tac. *dial.* 20.5: *Exigitur enim iam ab oratore etiam poeticus decor*.

8 Iuv. 7.172-3 (*vitae diversum iter ingredietur / ad pugnam qui rhetorica descendit ab umbra*) contrappone l'ombra della scuola di retorica alle vere battaglie forensi. La metafora può essere estesa a indicare come ombra la proiezione della realtà. Un'altra espressione suggestiva del rapporto fra realtà forense e “sogno” declamatorio è in Sen. *contr.* 3 praef. 12: *cum in foro dico, aliquid ago; cum declamo (id quod bellissime Censorinus aiebat de his, qui honores in municipiis ambitiose peterent) video mihi in somnis laborare*. In quest'ultima similitudine è notevole che la pratica declamatoria venga assimilata alla competizione per le magistrature nei municipi: elezioni di sicuro meno prestigiose di quelle di Roma, ma pur sempre con esse confrontabili.

di rendere più ambigua la norma, più difficile la soluzione, più ampia la possibilità di argomentare *pro* e *contra*<sup>9</sup>.

2. Oltre che in bella vista nel *thema*<sup>10</sup>, allusioni a *leges* si possono trovare incastonate nel fitto tessuto delle orazioni stesse, dove l'emulazione prende la forma non solo di ornamento dell'*elocutio*, ma anche di argomento persuasivo sul piano dell'*inventio*.

Un esempio di questo gioco si trova nella *declamatio minor* 264, che ha il pregio di restituire una testimonianza delle XII Tavole. Il testo fa parte del *corpus* attribuito dalla tradizione antica a Quintiliano, e oggi ritenuto se non di Quintiliano stesso, almeno di una cerchia di autori a lui molto vicina<sup>11</sup>. Le declamazioni minori (così chiamate perché meno ampiamente sviluppate rispetto alle *maiores*) sono perciò, salvo eccezioni, da datare alla fine del I secolo d.C. o al secolo successivo. Si tratta dunque di testi coevi al *floruit* della giurisprudenza classica. Ciò vale anche per la *decl. min.* 264, di cui ci occupiamo.

L'intera declamazione ha una spiccata intonazione giuridica, nel senso che già nel titolo si riferisce nominativamente, caso pressoché unico, a una *lex publica* romana, la *lex Voconia* del 169 a.C. (*fraus legis Voconiae*); lo svolgimento, poi, verte sulla validità o meno (secondo tale norma) di un testamento che abbia istituito due donne eredi, ciascuna per metà dell'asse ereditario. Il testo è stato intensamente studiato proprio per accettare la maggiore o minore corrispondenza della norma formulata nel *thema* (*ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare*) all'effettivo tenore della legge Voconia<sup>12</sup>.

Quel che non è stato notato è che la declamazione contiene un riferimento anche alle XII Tavole, per la precisione una parafrasi della norma V, 3, relativa alle disposizioni di ultima volontà<sup>13</sup>. Il tenore originario della norma decemvirale è incerto, poiché le fonti tramandano versioni alternative, una più analitica, *uti super familia pecuniaque sua* (oppure: *super pecunia tutelave suae rei*) *legassit, ita ius esto*, l'altra più sintetica *uti legassit suae rei, ita ius esto*: la parola *res* si sostituisce insomma al sintagma *familia*,

9 In proposito, vd. il recente studio di M. Bettinazzi, *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana*, in J.-L. Ferrary (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 515-544; osservazioni acute anche in U. Agnati, *Sequenze decemviralì. Analisi di Cicerone de inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium*, in M. Humbert (a c. di), *Le Dodici Tavole dai decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, pp. 239-264, spec. 244 ss. sulle citazioni di *leges* nel *De inventione*.

10 Due esempi saranno citati in queste stesse pagine. Del riferimento contenuto nel *thema* della *decl. min.* 264 alla *lex Voconia* si dirà subito sotto; per la parafrasi di XII Tab. V, 3-4 nel *thema* della *decl. min.* 308, vd. *infra* § 3 e nt. 24.

11 Vd. in questo senso, per tutti, M. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, edited with Commentary, Berlin-New York 1984, pp. XII-XVI; Kaster, *Controlling Reason* cit., p. 322; D.R. Shackleton Bailey, *[Quintilian], The Lesser Declamations*, I, Cambridge (Mass.)-London 2006, p. 2.

12 Su di essa, vd. recentemente A. Weishaupt, *Die lex Voconia*, Köln-Weimar-Wien 1999, pp. 22-25; T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008, pp. 160-163 e V.I. Langer, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?* Frankfurt am Main 2008, pp. 134-136, 234-235; cfr. anche M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintiliane* (in stampa).

13 Uso parafrasi (come contrapposto a citazione letterale) secondo la distinzione proposta da H. Hagendahl, *Methods of Citation in Post-Classical Latin Prose*, in *Eranos* 45 (1947) pp. 114-128.

*pecunia* (e *tutela*)<sup>14</sup>. Le ricostruzioni moderne variano di conseguenza e, come già le fonti antiche, propongono anche contaminazioni fra le due versioni<sup>15</sup>.

Se dunque è certo che il declamatore ci offre la parafrasi della norma *uti legassit*, non si può dire quale delle due versioni avesse presente<sup>16</sup>: vi torneremo più avanti con qualche considerazione. Ora conviene esaminare la citazione nel suo contesto.

Riportiamo l'inizio della declamazione: *Antequam ius excutio et vim legis, quae per se satis manifesta est, intueor, primum illud apud vos dixisse contentus sum: adsum testamento. Eventum huic legi dabit religio vestra, et excussa parte utraque sententiam formabit. Interest tamen supremae hominis voluntati legem favere, ut, quod de bonis suis constituit in supremis dominus, fecerit iure*<sup>17</sup>.

Ne propongo una versione italiana: “Prima di esaminare in dettaglio il diritto e di considerare attentamente il senso della legge, che di per sé è chiaro, sono orgoglioso innanzitutto di affermare dinnanzi a voi: sto in giudizio dalla parte del testamento. Sarà il vostro giuramento a dare effetto alla legge e determinare il vostro giudizio, sentite entrambe le parti. È importante, ad ogni modo, che la legge tuteli l'ultima volontà dell'individuo, ossia che ciò che il proprietario ha statuito in merito alle proprie sostanze nel momento estremo, sia valido secondo diritto”.

Il declamatore, come s'è accennato, parla in favore di una donna istituita per testamento coerede per la metà dell'asse. Nell'esercizio scolastico, il parlante riveste dunque i panni dell'avvocato che perora la validità del testamento: la legge *ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare* non impedisce affatto – questa è la sua tesi – che l'intera eredità sia assegnata a due donne, ciascuna per la metà.

14 Quella analitica è riferita a sua volta in due versioni, ossia Cic. *inv. 2.148* (*paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto*; minime varianti in *Her. 1.23*) e Ulp. 11.14 (*u. l. super pecunia tutelave suae rei, i.e.*; cfr. Paul. 59 ed. D. 50.16.53 pr., dove manca *res*). La formula sintetica è riferita da Pomp. 5 ad *Q.M. D. 50.16.120* pr. (*uti legassit suae rei, i.e.*; cfr. Gai 2.224; Iust. 2.22 pr.; Theoph. 2.22 pr.; Nov. 22.2 pr.). Le testimonianze si possono trovare raccolte e discusse da R. Schoell, *Legis Duodecim Tabularum reliquiae*, Lipsiae 1866, pp. 127-128 (che proponeva la ricostruzione: *uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto*); da M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes*, II, London 1996, pp. 635-640 (con discussione rigorosa delle fonti e con la proposta di ricostruire *uti legassit super pecunia familiave (?) tutelave sua, ita ius esto*); da B. Albanese, *Osservazioni su XII Tab. 5.3* (*uti legassit ... , ita ius esto*) (1998), ora in Id., *Scritti giuridici*, a c. di G. Falcone, III, Torino 2006, pp. 507-538 (che propone *uti legassit super familia tutelave suae rei, ita ius esto*, con formula prossima, ma significato tuttavia distinto da quello attribuito nell'ed. Crawford). Vd. ancora U. Agnati, *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone de inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium* cit., pp. 239 ss.; altra bibl. citata e discussa da M. Terranova, *Ricerche sul testamentum per aes et libram. I. Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librile)*, Torino 2011, pp. 238 ss., che lascia aperta per parte sua la scelta relativa alla versione originaria del versetto decemvirale (*ibid. 241* nt. 510).

15 La contaminazione – fra la sequenza analitica e il termine sintetico *res* – si ha in Ulp. 11.14 (*super pecunia tutelave suae rei*). Quanto alle ricostruzioni moderne (citeate nella nt. prec.) basti accennare al fatto che né la formula binomia *super familia tutelave suae rei* (Albanese) né il trinomio *super familia pecuniave tutelave sua* (Crawford) sono integralmente attestati da una singola fonte antica.

16 Che naturalmente è questione ancora diversa da quella relativa al tenore originario della norma decemvirale.

17 Ps.-Quint. *decl. min. 264.1*; riporto il testo nell'ed. Shackleton Bailey (2006); cfr. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian* cit., pp. 50-52 (testo); 348-350 (commento).

Prima di entrare nel vivo dell'*argumentatio*, il declamatore, buon interprete delle tecniche proemiali, s'avvale dell'*exordium* per ingraziarsi i giudici (cioè gli ascoltatori/lettori della sua orazione). Uno dei metodi è presentarsi come difensore della giusta causa. E' proprio questa la funzione assolta dal brano che abbiamo riportato, ove si afferma che chi sostiene la validità del testamento si trova, *a priori*, in una posizione migliore e più meritevole di tutela (*illud apud vos dixisse contentus sum: adsum testamento*). Il *favor testamenti* – sottolinea il *declamator* – è infatti un valore garantito dalla legge (*supremae hominis voluntati legem favere*)<sup>18</sup>.

Si potrebbe intendere quest'enunciazione del *favor testamenti* come riferita genericamente all'ordinamento romano. In realtà, la menzione al singolare della *lex* segnala che il declamatore ha in mente una norma precisa, di cui offre subito una parafrasi (preceduta da *ut*, tipico modo di introdurre una citazione): *ut, quod de bonis suis constituit in supremis dominus, fecerit iure*. La norma corrisponde in effetti al precezzio decemvirale *uti super familia pecuniave legassit, ita ius esto* (o all'altra sua versione *uti legassit suae rei, ita ius esto*).

3. Proprio la possibilità di comparare la norma delle XII Tavole (V, 3) con la sua resa declamatoria permette di farsi un'idea di come i *declamatores* operassero sul materiale di cui si servivano.

La trasformazione ha come primo scopo quello di rendere la norma intellegibile, cioè di avvicinarla maggiormente al linguaggio comune e dunque di integrarla nel tessuto discorsivo, in cui altrimenti sarebbe risuonata come un materiale grezzo.

Così, *super familia pecuniave [tutelave sua]* (oppure *suae rei*, a seconda delle versioni che il *declamator* aveva presente) diventa *de bonis suis*.

*Constituit in supremis* traspone *legassit*, verbo tecnico (nella forma sigmatica del futuro tipica della morfologia decemvirale) che si riferiva specificamente alle disposizioni *mortis causa*; quest'eccedenza semantica spinge il *declamator* a uno sdoppiamento, cioè ad applicare la determinazione circostanziale *in supremis* al verbo che indica la deliberazione (*constituere*).

Il soggetto, che nelle Dodici Tavole è normalmente omesso, viene necessariamente esplicitato: è l'occasione, per il declamatore, per scegliere una parola (*dominus*) che vale a rafforzare l'idea di fondo, ossia che ciascuno dev'essere padrone di dare alle cose sue la destinazione che vuole<sup>19</sup>.

Infine, il tipico *colon* conclusivo trimembre *ita ius esto*, con imperativo in “-to”, viene trasformato in un più piano *fecerit iure*, che ne conserva il significato (ossia di statuire che la disposizione testamentaria è validamente compiuta per il diritto).

Come la parafrasi della *lex* decemvirale operata dal declamatore è fedele sul piano semantico, così anche sul piano strutturale l'ordine delle proposizioni è opportunamente mantenuto: *uti legassit – ita ius esto* corrisponde a *quod (...) constituit – fecerit iure*<sup>20</sup>.

18 Che si tratti del principio generale del *favor testamenti*, vd. F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani, Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938, p. 356, che non notava tuttavia il riferimento alle XII Tavole.

19 In Cic. *inv.* 2.148 e *Her.* 1.23 il soggetto inserito dal retore era *paterfamilias*.

20 La versione di *decl. min.* 264 spinge a mettere in dubbio l'ordine delle parole nelle frasi solitamente adottato nelle ricostruzioni moderne, in particolare la posizione del verbo *legassit*. Il verbo occupa

La *decl. min.* 264 si aggiunge dunque alle testimonianze relative a XII Tab. V, 3 e dà la misura di come operassero i declamatori rispetto al diritto<sup>21</sup>. Si possono ora svolgere alcune considerazioni conclusive.

Il risultato finale della parafrasi – quale fosse il punto di partenza non sappiamo<sup>22</sup> – si avvicina maggiormente a quello riscontrato presso le fonti giuridiche coeve (in particolare Pomponio e Gaio): a *de bonis suis* di *decl. min.* 264 corrisponde il *suae rei* dei giuristi<sup>23</sup>. Da questo punto di vista, la testimonianza è di un certo interesse, perché viene a spezzare una presunta linea di separazione fra tradizione giuridica (portatrice della versione sintetica) e tradizione retorica (vettrice di quella analitica)<sup>24</sup>. La testimonianza di *decl. min.* 264 mostra che questa schematizzazione non tiene, poiché la versione della *declamatio* è prossima alla forma sintetica attestata dalle fonti giuridiche.

Sul piano culturale, il rinvio a XII Tab. V, 3 nella *decl. min.* 264 ribadisce, innanzitutto, il rilievo che le Dodici Tavole avevano nella coscienza collettiva<sup>25</sup>. Cade a proposito la ben nota testimonianza autobiografica di Cicerone (*leg.* 2.59), secondo il quale ai suoi tempi le Dodici Tavole si imparavano a memoria a scuola (di grammatica)<sup>26</sup>. Come si vede, la scuola (di retorica) conservava memoria della legislazione decemvirale ancora dopo almeno due secoli.

E' di un qualche interesse anche il ruolo argomentativo che la citazione riveste nell'esordio della *decl. min.* 264: le Dodici Tavole vengono evocate come *lex* per

infatti la seconda posizione nelle versioni sintetiche (*uti legassit sua rei, i.e.*), mentre si trova in fine di frase nelle versioni analitiche (*uti super familia pecuniaque sua legassit, i.e.*; contaminazione in Ulp. 11.14). Le ricostruzioni moderne (vd. supra, nt. 14), anche quando adottano la versione analitica, antepongono sempre il verbo (forse anche per assuefazione alla comodità di citazione). Questa collocazione non è giustificata dalle testimonianze antiche; per di più, la sintassi delle Dodici Tavole di solito colloca il verbo in ultima posizione (per un esempio comparabile, cfr. XII Tab. VI, 1: *uti lingua nuncupassit, ita ius esto*).

- 21 La norma decemvirale è altrove resa in modo ancor più semplificato e per noi meno rilevante: in particolare, la sequenza XII Tab. V, 3-4 è resa in Quint. 3.6.96 nel modo seguente: *testamenta legibus facta rata sint intestatorum parentium liberi heredes sint*. Per un altro esempio, vd. la parafrasi della *lex Cornelia de sicaris et beneficis* in *decl. mai.* XIII 6, su cui Mantovani, *I giuristi, il retore e le api* cit., p. 350.
- 22 Come si è accennato, non si può sapere quale versione avesse presente il declamatore, proprio perché è discusso quale fosse la versione originaria della norma, se quella che abbiamo definito analitica (ossia con la sequenza *super familia pecuniave [tutelave sua?]*) oppure quella sintetica (*suae rei*). Quale che fosse, il *declamator* ha modificato sistematicamente l'intera formulazione, in tutti i suoi termini.
- 23 Ciò non dimostra automaticamente che questa fosse anche la versione che il *declamator* aveva presente. Tuttavia, quand'anche abbia avuto presente la formulazione analitica (con *familia pecuniaque*), non vi trovava il termine *tutela* (attestato da Ulp. 11.14 e Paul. 59 *ed.* D. 50.16.53 *pr.*) o, in ogni modo, non lo ha incluso nella versione *de bonis suis*.
- 24 In realtà, già Ulp. 11.14 smentisce questa distinzione. Su di essa, vd. le giuste osservazioni di Crawford, *Roman Statutes* II cit., pp. 637-638.
- 25 E. Romano, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura Romana*, in M. Humbert (a c. di), *Le Dodici Tavole dai decemviri agli Umanisti* cit., pp. 451-479.
- 26 Su cui O. Diliberto, *Ut c Carmen necessarium (Cic. leg. II, 59). Apprendimento e conoscenza della Legge delle XII Tavole nel I sec. a. C.*, in M. Citroni (a c. di), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di E. Narducci*, Pisa 2012, pp. 141 ss.

autonomasia, come tavola dei valori; nulla di meglio, per dimostrare il principio del *favor testamenti*, che rifarsi alle Dodici Tavole.

Altrove, nella *decl. min.* 308, lo stesso principio è illustrato a partire da una *lex declamationis* diversamente formulata, ma che imita anch'essa le XII Tavole (V, 3-4): *testamenta ultima rata sint; intestatorum sine liberis mortuorum bona proximi teneant*<sup>27</sup>. Il declamatore, in questo caso, esplicita anche la *ratio* del *favor testamenti* (cioè il conforto che si trae dal sapere che sarà tutelata la *voluntas ultra mortem*)<sup>28</sup>, per poi notare che è persino superfluo elogiare la *ratio* delle *leges* che sostengono la propria pretesa quando si tratta di un *ius certum et a maioribus constitutum*. Sottolineare che il *favor testamenti* è un principio certo e antico equivale evidentemente a rimandare il lettore alla legislazione decemvirale<sup>29</sup>.

Ancora sul piano culturale, si potrà apprezzare che l'operazione di trascrizione linguistica compiuta dal declamatore – con l'intento di rendere intellegibile la norma, ma anche di dissimularla – è analoga a quella compiuta in un contesto analogamente didattico da Gaio (2.224), che peraltro, da giurista, ha scrupolo di includere oltre alla parafrasi anche la citazione letterale: *lex XII tabularum ... qua cavitur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis: "uti legassit suae rei, ita ius esto"*.

Infine, un risvolto giuridico. E' vivacemente discussa quale fosse la portata normativa originaria di XII Tab. V, 3, se, cioè, la norma desse validità al testamento nel suo complesso, inclusa l'*heredis institutio* oppure solo ai legati<sup>30</sup>. La citazione declamatoria non vale a chiarire quale fosse il senso arcaico della legge; tuttavia conferma che, in età classica, la norma decemvirale era interpretata come il fondamento della facoltà di disporre dell'intero patrimonio per testamento, e non solo di legare a titolo particolare.

27 Vale la pena di notare che questa testimonianza conferma l'ordine rispettivo delle disposizioni sulla successione testamentaria e *ab intestato*, che è enunciato da Ulp. 44 *ed.* D. 38.6.1 pr.

28 *Decl. min.* 308.1: *Et in more civitatis et in legibus positum est ut, quotiens fieri potuerit, defunctorum testamento stetur; idque non mediocri ratione. Neque enim altius videtur solacium mortis quam voluntas ultra mortem; alioquin potest grave videri etiam ipsum patrimonium, si non integrum legem habet, ut, cum omne ius nobis in id permittatur viventibus, auferatur morientibus. (...) 3. Et sane quotiens quaestio iuris est certi et a maioribus constituti, nihil necesse est laudare leges quibus utimur et ad quas vobis iudicandum est* (Vd. anche ivi § 12). Su questa *decl.* Vd. approfonditamente A.M. Rodríguez González, *Duo testamenta (Ps.-Quint. decl. min. 308). El derecho en la escuela*, in *Athenaeum* 101 (2013) pp. 569-604.

29 Il *favor testamenti* è rimarcato anche in *decl. min.* 311.8 (... *defuncti voluntatem qua nihil potentius apud nos, nihil nostro animo sacratus esse debet*); 374.9 (*tuenda mortuorum iudicia*). Cfr. Sen. *contr.* 3.9. Opportuna osservazione in Dingel, *Scholastica materia cit.*, pp. 2-3 che nota come il *favor testamenti* sia un punto in cui le argomentazioni dei giuristi e dei retori si avvicinano.

30 Discusso è anche a quale *testamentum* potesse riferirsi la norma, se a quello comiziale e *in procinctu* o (anche) a quello *per aes et libram* in una delle sue forme. Per lo stato della questione, vd. Terranova, *Ricerche sul testamentum per aes et libram. I cit.*, spec. pp. 239 ss. (ivi, nt. 508 bibl.).

## Abstract

The *declamatio minor* 264 ascribed to Quintilian contains a paraphrase of the Twelve Tables (V, 3) that has not been recognised so far. The way in which the disclaimer ingeniously twists the wording of the *lex* while keeping its legal content provides precise, useful insights into the relationship between Roman law and declamations: a literary relationship which does not consist in direct appropriation nor indifference or otherness, but in a close and well-informed emulation.